

STATUTO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE
19 GENNAIO 2012

Estratto delle modifiche apportate al testo 10 novembre 2009

TITOLO I – Costituzione e sede	3
Articolo 2 – Scopi	3
TITOLO II – Associati	
Articolo 4 – Iscrizione	4
Articolo 7 – Contributi	5
TITOLO III – Organi della Federazione	5
Articolo 8 – Organi della Federazione	6
Articolo 9 – Assemblea Generale	7
Articolo 10 – Convocazione dell'Assemblea Generale	8
Articolo 15 – Consiglio Direttivo	8
Articolo 17 – Giunta Esecutiva	9
Articolo 22 – Conferenza Nazionale dei Dirigenti	10
Articolo 24 – Indennità e rimborsi spese	11

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CISPES

00187 Roma Via Venti Settembre 4 SEGRETERIA GENERALE tel 0688811720/21 UFFICIO TECNICO tel 0688811730 fax 0642004526
e-mail federcasa@federcasa.it web www.federcasa.it codice fiscale 02468630583



L'ANIACAP (Associazione Nazionale Istituti Autonomi e Consorzi Case Popolari) è stata costituita a Venezia presso la sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Venezia il giorno 16 gennaio 1950 con atto Notaro Gino Voltolina, repertorio n. 22201, registrato a Venezia il 2 febbraio 1950 al n. 2544 atti pubblici, volume 250.

Nella stessa data venne redatto ed approvato il relativo Statuto, allegato al medesimo numero di repertorio 22201.

Lo Statuto dell'ANIACAP è stato modificato, a più riprese, nelle Assemblee straordinarie degli enti associati tenutesi l'11 aprile 1953 a Napoli, il 26 maggio 1959 a Milano, il 3 luglio 1965, il 9 dicembre 1966, il 12 dicembre 1970, il 12 luglio 1974, l'8 novembre 1974, il 24 novembre 1977, il 29 giugno 1979, il 16 giugno 1982, il 1° febbraio 1984, il 13 maggio 1987, il 30 maggio 1990 e il 23 giugno 1993 a Roma.

Nella Assemblea straordinaria svoltasi a Roma il 10 maggio 1996, gli enti associati hanno trasformato l'ANIACAP in Federazione Italiana per la Casa - FEDERCASA ANIACAP - approvando il nuovo Statuto. Tale Statuto è stato successivamente modificato dai soci nelle Assemblee Generali, svoltesi a Roma il 12 dicembre 1997, l'11 dicembre 1998, il 7 ottobre 1999 e nell'Assemblea Generale svolta a Venezia il 6 aprile 2001.

Nell'Assemblea straordinaria svoltasi a Roma il 3 ottobre 2002 gli Associati hanno trasformato FEDERCASA-ANIACAP in FEDERCASA approvando le relative modifiche allo Statuto.

Il presente Statuto viene ulteriormente modificato nelle Assemblee straordinarie svoltesi a Roma il 24 novembre 2005, il 20 marzo 2006, il 14 marzo 2007 e il 17 dicembre 2008 nonché nell'Assemblea Generale del 16 gennaio 2009 e nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 10 novembre 2009.

Nell'Assemblea generale di Napoli del 19 gennaio 2012 sono state apportate ulteriori modifiche al presente Statuto.

TITOLO I – Costituzione e sede

[omissis]

Articolo 2 – Scopi

La Federazione, che non ha fini di lucro, ha i seguenti scopi:

- a) promuovere le iniziative politiche e sociali finalizzate all'obiettivo del bene casa inteso come nuova qualità dell'abitare e della vita sociale nel quadro della programmazione nazionale e regionale, promuovendo tutte le iniziative utili a tal fine;
- b) assistere gli enti associati per favorirne il riordino e l'innovazione, tenendo conto della competenza riconosciuta in materia alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano, agli enti locali, e delle competenze di coordinamento comunitario e dell'evoluzione delle politiche nazionali ed internazionali; **al fine di rendere piena ed effettiva la tutela e la rappresentanza degli enti associati, Federcasa è legittimata ad agire in difesa non soltanto dei propri diritti e dei propri interessi, ma anche di quelli degli aderenti rappresentati nel proprio sistema associativo in accordo con gli stessi;**
- c) promuovere iniziative e attività tendenti a qualificare la gestione delle abitazioni con finalità sociali e delle connesse infrastrutture; favorire la collaborazione e la cooperazione tra gli Associati, per promuovere un sempre maggiore e migliore sviluppo degli obiettivi istituzionali e dell'offerta di abitazioni sociali anche mediante accordi fra Associati o fra questi ed altri Enti nazionali o internazionali;
- d) assumere le opportune iniziative rivolte al perfezionamento delle disposizioni di legge sull'Edilizia Residenziale Pubblica al fine di migliorarne l'ordinamento e facilitarne lo sviluppo tecnico-gestionale svolgendo attività di studio, informazione e consulenza;
- e) rappresentare gli Associati nelle organizzazioni nazionali ed internazionali di settore che abbiano quale scopo principale la promozione dell'edilizia sociale e la qualità dell'abitare, per facilitare lo scambio di studi ed esperienze;
- f) tutelare per quanto concerne gli interessi generali ed assistere per quanto riguarda gli interessi particolari, gli Associati nel campo finanziario, economico, tecnico, sociale, legale, amministrativo;
- g) rappresentare gli Associati nella definizione di accordi e contratti collettivi di lavoro in campo nazionale; assistere i medesimi nella stipulazione di accordi decentrati nonché nelle vertenze locali di lavoro;
- h) promuovere le attività destinate a sviluppare la più efficace gestione dei servizi offerti prestando assistenza agli Associati che, per tali gestioni, intendono costituire aziende speciali, consorzi di aziende, società per azioni con partecipazione di enti pubblici e/o privati;
- i) adottare e coordinare iniziative rivolte ad elevare la professionalità e le condizioni operative dei lavoratori del settore anche organizzando direttamente o tramite società controllate programmi di formazione e riqualificazione professionale;
- l) organizzare manifestazioni, editare pubblicazioni e promuovere ogni altra iniziativa finalizzata a sostenere ed integrare l'azione per il raggiungimento degli scopi sociali e dei fini istituzionali direttamente o tramite società controllate;
- m) svolgere tutte le attività che gli organi statutari riconoscano utili per il raggiungimento

dei fini istituzionali, agli associati e più in generale alle aziende, regioni ed enti locali, fornendo consulenze ed assistenza direttamente o tramite società controllate, ivi compresa la costituzione di altre società od associazioni, o la partecipazione a società od associazioni, in qualsiasi forma;

- n) promuovere ogni iniziativa che si reputi utile per l'imprenditorializzazione, la gestione e la qualificazione dei servizi, in una logica di sviluppo sostenibile del territorio, favorendo le forme di collaborazione e di integrazione con le imprese erogatrici di servizi, particolarmente con le aziende del mondo CISPEL;
- o) svolgere attività di studio e di ricerca, predisponendo proposte di legge e provvedimenti amministrativi da presentare rispettivamente al Governo e alle Regioni;
- p) collaborare con le associazioni nazionali e regionali degli enti locali, con le altre associazioni di categoria e similari, con le organizzazioni degli utenti e con le regioni, le provincie e i comuni nelle materie interessanti gli associati;
- q) la Federazione promuove rapporti con la CISPEL e con le altre Federazioni di settore ad essa aderenti, con le Associazioni Regionali CISPEL, in una logica di coordinamento e con l'obiettivo di realizzare un sistema a rete;
- r) promuovere, costituire e definire azioni, strutture operative e associazioni, nonché società ed iniziative utili per svolgere ogni programma ed ogni servizio agli associati in particolare nell'ambito delle costruzioni e a quanto necessario relativamente alle ispezioni, verifiche, validazione e certificazione di progetti, prodotti, servizi, processi, di cui alle direttive europee, alle leggi sui lavori pubblici nazionali e regionali, alle norme tecniche, Internazionali, Europee, Nazionali, riconosciute dai rispettivi organismi di emanazione ed accreditamento;
- s) promuovere, coordinare e organizzare attività di protezione civile dei propri associati sulla base di apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

[omissis]

Articolo 4 – Iscrizione

Per aderire a FEDERCASA, i soggetti di cui al precedente art. 3, devono presentare domanda, **sottoscritta dal legale rappresentante**.

Nella domanda di iscrizione deve essere dichiarata l'integrale accettazione delle norme contenute nel presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di iscrizione, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, dando comunicazione dell'esito all'associando a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso l'eventuale rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea Generale che deve esaminarlo nella prima seduta utile.

La delibera di ammissione perde ogni efficacia nel caso in cui l'ente interessato non provveda, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, al versamento dei contributi come previsti dal successivo art. 7.

L'iscrizione decorre dal giorno di accettazione della domanda. Essa avrà scadenza al compimento del secondo anno solare intero successivo e si intenderà tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non sarà data disdetta nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 6.

[omissis]

Articolo 7 – Contributi

Il Socio ordinario è tenuto a corrispondere alla Federazione:

- a) un contributo di iscrizione;
- b) un contributo ordinario annuo;
- c) eventuali contributi straordinari.

Il Socio corrispondente è tenuto a corrispondere alla Federazione:

- a) un contributo di iscrizione;
- b) un contributo ordinario annuo.

L'entità dei contributi è stabilita dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio preventivo.

Qualora l'Assemblea non ritenga di modificare l'entità dei contributi, rispetto all'anno precedente, la somma sarà soggetta a meccanismi automatici di aumento previsti dai parametri ISTAT.

Il pagamento del contributo ordinario annuo avrà luogo in una unica soluzione a riscontro delle richieste da parte della Federcasa. I soci inadempienti al 1° (primo) gennaio dell'anno successivo sono automaticamente sospesi dalla erogazione dei servizi e dalla partecipazione agli organismi della Federazione.

Qualora la morosità permanesse alla data del 31 dicembre si attua la decadenza prevista dall'articolo 6.

Le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti eventuali contributi straordinari devono prevedere anche le modalità del loro pagamento.

Nell'anno di iscrizione il contributo ordinario annuo e l'eventuale contributo straordinario sono dovuti pro-rata, dal mese di ammissione.

I contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Norma transitoria all'art. 7 limitata alla sola Assemblea del rinnovo degli organi del 19 e 20 gennaio 2012.

“Il pagamento del contributo associativo per l'Assemblea del rinnovo delle cariche deve avvenire entro la data fissata per l'Assemblea e l'ora per la presentazione delle liste per il Consiglio Direttivo.

Gli amministratori eletti negli organi statutari di Enti morosi in deroga a quanto previsto dallo statuto dovranno presentare entro 15 (quindici) giorni una delibera di impegno del

proprio Ente di appartenenza e saldare la pregressa morosità entro 120 (centoventi) giorni.

Trascorso il termine previsto per l'atto deliberativo e quello relativo al quadrimestre successivo per il pagamento della morosità, i soci inadempienti decadono da ogni diritto attivo e dalla partecipazione alla vita della Federazione.”

TITOLO III – Organi della Federazione

Articolo 8 – Organi della Federazione

Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle cariche federali elettive possono accedere gli amministratori degli Associati Soci ordinari.

La perdita della qualifica di amministratore di un Socio ordinario comporta la decadenza automatica dalla carica federale.

Tale decadenza sarà resa esecutiva in occasione della prima **Assemblea utile**.

Tutti gli organi e le cariche federali hanno la durata di tre anni, a decorrere dalla data della Assemblea generale che ha provveduto alla elezione degli Organi, e ad esse si può essere rieletti. Il Presidente e la Giunta Esecutiva rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nuova nomina degli organi che dovranno essere comunque rinnovati entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza naturale.

Qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro il termine di cui sopra provvederà il componente più anziano di età della Giunta Esecutiva.

Gli Enti associati hanno l'obbligo di predisporre gli atti deliberativi di cui al secondo comma dell'art. 9 per l'indicazione degli amministratori che parteciperanno ad ogni Assemblea per il rinnovo degli organi.

Il rappresentante legale dell'Ente comunica i nominativi degli amministratori che parteciperanno ad ogni Assemblea, compresa quella per il rinnovo degli organi e questi resteranno così designati fino ad ulteriori diverse comunicazioni.

Alle attività degli organi federali di cui al primo comma ed al perseguimento dei fini statutari concorrono, nei modi e nelle forme stabilite dai successivi articoli 21, 22 e 23:

- a) la Commissione per i Rapporti di lavoro;
- b) la Conferenza Nazionale dei Dirigenti;
- c) le Commissioni tecnico-consultive.

Articolo 9 – Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita dagli Amministratori rappresentanti dei soci ordinari.

Ciascun Socio ordinario è rappresentato in Assemblea, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, dell'Azienda, della Società, dell'Amministratore Unico, o con determina dell'eventuale Commissario straordinario, da un massimo di due amministratori.

Nel caso in cui il rappresentante legale sia un Commissario o un Amministratore unico questo potrà delegare il Direttore Generale.

Partecipano all'Assemblea gli amministratori componenti gli organi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 8.

Ciascun designato se impedito, può delegare alla partecipazione all'Assemblea altro rappresentante dello stesso Socio ordinario o altro Socio ordinario, della stessa regione, mediante delega scritta.

Ciascun rappresentante non può avere più di una delega.

I rappresentanti dei Soci ordinari che non siano in regola col pagamento dei contributi non hanno diritto al voto e non possono essere eletti alle cariche federali.

Ciascun Socio corrispondente è rappresentato, in Assemblea, dal proprio rappresentante legale o suo delegato.

I rappresentanti dei soci corrispondenti partecipano all'Assemblea senza diritto di voto ma con facoltà di parola.

I voti spettanti a ciascun Socio ordinario sono determinati in rapporto all'entità del contributo associativo.

A tal fine i soci ordinari sono ripartiti in classi formate sulla base di parametri proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

I voti spettanti a ciascun Socio ordinario nel caso di due rappresentanti sono ripartiti tra i rispettivi rappresentanti all'Assemblea Generale. I voti spettanti a ciascun socio ordinario rimarranno invariati e potranno essere distribuiti tra i due Amministratori in base ad autonomi atti deliberativi.

All'Assemblea sono invitati a partecipare, senza diritto di voto gli ex Presidenti della Federazione. L'Assemblea individuerà ulteriori modalità per valorizzare la loro esperienza.

Le spese per la partecipazione all'Assemblea sono a carico degli associati Soci ordinari e Soci corrispondenti.

Articolo 10 – Convocazione dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale si riunisce normalmente due volte all'anno. Entro il 31 (trentuno) dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il 30 (trenta) giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo e, comunque, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, dalla Giunta Esecutiva e da Associati che rappresentino almeno un terzo dei voti dei Soci ordinari.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Federazione mediante posta elettronica certificata, posta elettronica, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo spedita almeno sette giorni prima della riunione. L'invito deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata con un termine di preavviso di cinque giorni, con la osservanza delle altre modalità di cui al comma precedente.

[omissis]

Articolo 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da:

1) Presidente e da quanto previsto nei successivi commi A), B) e C).

L'elezione avrà luogo sulla base di un apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Al fine di assicurare una equilibrata rappresentanza della base associativa alle elezioni il Consiglio Direttivo è composto da:

A) ventuno componenti in rappresentanza degli Associati di ogni singola regione e delle Province Autonome di Trento e Bolzano eletti mediante votazione da parte degli amministratori degli enti associati in base ad un regolamento approvato dai rispettivi coordinamenti regionali.

Nel caso non si proceda alla votazione per una o più dei ventuno membri da parte della rappresentanza degli associati della regione ovvero non si raggiunga la maggioranza dei voti spettanti ai Soci ordinari della regione, il posto in Consiglio Direttivo viene lasciato libero fino a che gli Associati della regione non provvedano alla sua elezione nel corso di apposita seduta convocata dal Presidente della FEDERCASA.

B) dodici componenti in rappresentanza dei soci ordinari presenti nelle seguenti province: Torino, Milano, Genova, Trieste, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Cagliari e Palermo, tra gli amministratori dei soci ordinari delle province in questione, proposti dai rispettivi enti;

C) da un numero di rappresentanti di tutti gli altri amministratori degli associati soci ordinari per un totale complessivo di componenti il Consiglio Direttivo che non superi i 2/3 (due terzi) del numero degli associati. L'elezione dei rappresentanti dei soci avviene con espressione di voto limitata a 2/3 (due terzi) dei componenti da eleggere.

Nel caso di cessazione dalla carica di componente del Consiglio Direttivo per decadenza o dimissioni, alla sostituzione provvede il Consiglio Direttivo, rispettando le proporzioni di cui ai precedenti punti A), B) e C).

Ove la decadenza o le dimissioni riguardino un numero di componenti del Consiglio, superiore ad un terzo, il Presidente provvederà alla convocazione dell'Assemblea Generale; ove riguardi anche la carica di Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Vicepresidente Vicario o il Direttore Generale della Federazione. In entrambi i casi la convocazione dell'Assemblea deve aver luogo entro novanta giorni dalla decadenza o dimissioni di cui sopra.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, quando questi lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta non meno di $\frac{1}{4}$ (un quarto) dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante posta elettronica certificata, posta elettronica, telegramma o telefax o altro mezzo idoneo, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza potrà essere convocata con un termine di preavviso di almeno tre giorni.

I membri del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni, senza giustificato motivo, decadono dalla carica ed il Consiglio provvederà alla loro sostituzione secondo le norme del presente Statuto.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario e sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

[omissis]

Articolo 17 – Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente della Federazione e da un numero di componenti non superiore ad 1/5 (un quinto) dei componenti il Consiglio Direttivo e non meno di 1/7 (un settimo) dei componenti medesimi.

Alla elezione dei componenti provvede il Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva all'Assemblea Generale, mediante votazione segreta con espressione di voto limitata alla metà dei componenti da eleggere. Il Consiglio Direttivo può, tuttavia, disporre che la votazione venga effettuata su lista unica.

La Giunta Esecutiva dura in carica per tutto il tempo in cui dura in carica il Consiglio Direttivo dal quale è stata eletta.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente, quando questi lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.

La Giunta Esecutiva è convocata mediante posta elettronica certificata, posta elettronica, telegramma o telefax o altro mezzo idoneo contenente l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza potrà essere convocata con un termine di preavviso di almeno due giorni.

I membri della Giunta Esecutiva che per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni senza giustificato motivo, decadono dalla carica ed il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione secondo le norme del presente Statuto.

Le riunioni della Giunta Esecutiva sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario e sono valide quando siano presenti almeno quattro componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

[omissis]

Articolo 22 – Conferenza Nazionale dei Dirigenti

La Conferenza Nazionale dei Dirigenti è organo consultivo della Federazione.

La Conferenza Nazionale è composta dai direttori degli Enti associati o da dirigenti all'uopo delegati.

La Conferenza Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Direttore Generale della Federazione.

La Conferenza Nazionale mediante strutture di esperti, supporterà gli organi della Federazione secondo necessità.

La Conferenza Nazionale:

- a) propone agli organi della Federazione, per il conseguimento delle finalità statutarie, indirizzi e tematiche in ordine alla Organizzazione ed alla Gestione degli Enti, Società e Consorzi associati;
- b) promuove lo sviluppo di sinergie ed integrazioni con i gestori dei servizi pubblici degli enti locali territoriali;
- c) definisce orientamenti ed attiva iniziative volte alla diffusione delle conoscenze e delle esperienze nella generalità degli associati;
- d) rende disponibile la managerialità e la professionalità dei direttori per interventi di consulenza, di studio e di sperimentazione.

[omissis]

Articolo 24 – Indennità e rimborsi spese

Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva è corrisposto ai componenti un gettone di presenza nella misura stabilita dalla Giunta Esecutiva.

Per le altre presenze alle riunioni della Federazione e in rappresentanza di questa, al Presidente, al o ai Vicepresidenti e agli altri amministratori componenti gli Organi della Federazione, investiti di particolari incarichi, è corrisposta una indennità nella misura stabilita dalla stessa Giunta Esecutiva.

Le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione alle riunioni e per le presenze di cui ai commi precedenti sono a carico della Federazione.

~~La Giunta Esecutiva delibera in merito ai rimborsi spese per le altre attività della Federazione, sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.~~

[omissis]